

Mail pervenuta in data 11/07/2022 alle ore 13:33

In riferimento al Decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) Secondo l'art. 3 del menzionato Decreto "la percentuale massima di contributo da erogare non supero il 90% delle spese ammissibili". Nel caso in cui l'intensità di contributo sia inferiore al 90%, è possibile per il beneficiario ricalibrare la domanda di sostegno e quindi rendere il progetto coerente alle risorse ammesse a contributo o è fatto obbligo di sostenere tutte le spese come presentate in prima istanza?
- b) Cosa accade qualora nella sua esecuzione il progetto concluda le attività con un importo di spesa complessiva inferiore all'importo ammesso a contributo? Va comunque considerato che il progetto rendicontato non può essere inferiore al limite minimo di 100.000 euro oppure sono previsti tagli in caso di spese rendicontate più basse (in generale rispetto all'ammesso e nello specifico anche rispetto al valore di importo minimo di 100.000 euro)?
- c) Per conto dedicato si intende un nuovo conto da attivare ad hoc per la partecipazione al bando o è ritenuto "dedicato" il conto corrente che si identifica prima dell'avvio delle attività, che può già essere attivo per il beneficiario, e che rimarrà unico conto da utilizzare ai fini dell'attuazione del progetto ammesso dal Decreto?

RISPOSTE

- a) *Ai sensi dell'art. 9, c. 7, del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, è disposto che "Le risorse saranno attribuite sulla base dell'ordine di graduatoria di ciascun Progetto fino all'esaurimento delle stesse".*

Inoltre, è altresì ivi previsto che "l'utile collocazione in graduatoria non comporta l'ammissione a contributo qualora non vi siano disponibilità finanziarie".

Pertanto, l'unico caso in cui è consentito modificare la percentuale di contributo richiesta è nel caso in cui un soggetto sia collocato in posizione di graduatoria utile ma le risorse disponibili non siano sufficienti a garantire interamente il contributo richiesto. In questo caso il decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 non prevede la possibilità di rimodulazione del progetto.

- b) *Con riferimento alle attività di esecuzione e di verifica dell'esecuzione dei progetti si precisa che non risulta previsto alcun obbligo in tale fase di disporre di una rendicontazione ammissibile superiore o pari ai 100.000 euro.*

In fase di liquidazione del saldo, si terrà conto dell'importo ammissibile complessivo e nel caso verrà disposta la liquidazione in favore del beneficiario del contributo in base all'importo ritenuto ammissibile e alla percentuale di contribuzione richiesta in domanda.

- c) *il conto o i conti dedicati devono essere indicati dal soggetto beneficiario. Possono essere conti già attivi. Ai fini della tracciabilità delle spese, tutte le transazioni operate tramite il o i conti dedicati devono recare le diciture indicate nell'allegato D al decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022.*

Mail pervenuta in data 13/07/2022 alle ore 09:55

In riferimento al bando in oggetto, sono a chiedere i seguenti chiarimenti sugli interventi ammessi:

- art 2.1.a. si parla di visite dimostrative presso i territori. Gli ospiti - giornalisti e influencer - devono essere italiani o possono provenire da altri paesi UE?

- art. 2.1.e: le fiere e esposizioni ammesse sono quelle su territorio italiano o anche in altri paesi?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, possono essere finanziati Progetti che hanno luogo "sul territorio nazionale" e, pertanto, i partecipanti alle visite dimostrative devono provenire dal territorio nazionale.

In base a quanto sopra indicato, anche le fiere e le esposizioni coinvolte nei progetti devono avere luogo in Italia.

Mail pervenuta in data 19/07/2022 alle ore 10:38

1 - All'art.2 comma 1 lettera e) del Decreto direttoriale n.302355, tra le attività finanziabili vengono riportate: "partecipazione a fiere ed esposizioni" però nell'Allegato D - Spese ammissibili e norme di rendicontazione, al Punto 1-Spese ammissibili, lettera d) vengono riportate "spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni, ossia: i. spese inerenti le attività svolte per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni [...]. La richiesta è la seguente: è possibile per il Consorzio organizzare fiere ed esposizioni oppure solo partecipare a tali eventi, organizzati da altri? Da un punto di vista pratico il Consorzio vorrebbe organizzare il 50° anniversario della propria fondazione realizzando un'esposizione di vini, ecc.. presso la propria sede all'interno delle DOC/DOCG tutelate, tale evento/esposizione risulterebbe tra i costi ammissibili?

2 - All'art.2 comma 1 lettera a) del Decreto direttoriale n.302355, tra le campagne di informazione sono ricompresi anche i seminari, workshop ed eventi (visite dimostrative presso i territori di produzione dei Soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto) tra i cui costi ammissibili ci sono le spese di viaggio e soggiorno dei soggetti impiegati nelle attività di informazione. La richiesta è la seguente: fermo restando che l'evento divulgativo verrà realizzato nel territorio di produzione della DOC/DOCG tutelate dal Consorzio, i soggetti invitati a partecipare agli eventi dimostrativi (giornalisti e/o opinion maker), possono essere anche provenienti da paesi stranieri? Per esempio da stati come gli U.S.A., Germania, U.K., ecc..?

RISPOSTA

Con riferimento alla domanda n. 1, si precisa che, secondo quanto disposto all'art. 2, c.1, lett. e) del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, sono finanziabili progetti che prevedano la partecipazione a fieri o esposizioni organizzate da soggetti terzi rispetto al soggetto che presenta il progetto.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. a) del medesimo decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, i progetti finanziabili possono prevedere la realizzazione di specifiche campagne di informazione, promosse direttamente dal soggetto che presenta il progetto.

Con riferimento alla domanda n. 2, ai sensi dell'art. 2, c. 1, del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, possono essere finanziati Progetti che hanno luogo "sul territorio nazionale" e, pertanto, i partecipanti alle visite dimostrative devono provenire dal territorio nazionale.

Mail pervenuta in data 21/07/2022 alle ore 10:52

La presente per una richiesta di chiarimento relativamente all'art.6 comma 2 lettera b) del Decreto, in cui si fa riferimento a n. 2 figure professionali, una con profilo amministrativo e una con profilo tecnico, che devono essere presenti dell'organigramma societario. Che tipo di inquadramento devono avere dette figure? Devono essere lavoratori subordinati? E in quanto tali assunti, a tempo determinato e/o indeterminato?

RISPOSTA

Il decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 non prescrive particolari indicazioni in merito, pertanto il requisito di cui all'art. 6, c. 2, del medesimo decreto si ritiene soddisfatto se l'organigramma del soggetto che presenta il progetto può annoverare figure professionali coerenti con le indicazioni ivi riportate.

Mail pervenuta in data 22/07/2022 alle ore 12:41

Quesito n.1

Nell'art.6 del DM 302355 comma 2 lettera b) si parla di "due figure professionali, una con profilo amministrativo e uno tecnico, responsabili dell'attuazione delle attività".

Quali sono i requisiti necessari per essere considerati professionisti con profilo tecnico ed amministrativo?

RISPOSTA

I curricula, presentati ai sensi dell'art. 7, c. 3, lett. e), devono evidenziare le esperienze delle figure professionali individuate, le quali devono essere coerenti con gli aspetti tecnici (intesi come relativi alle attività promozionali) ed amministrativi (intesi come relativi alla gestione amministrativa di attività promozionali) propri del progetto per il quale si richiede il contributo.

Quesito n. 2

4 Consorzi vorrebbero costituire un ATS per partecipare alla presente misura.

Tre di questi Consorzi recuperano l'IVA mentre uno no.

Questi 4 Consorzi partecipano anche all'OCM Promozione utilizzando il seguente metodo:

ATS composta da 4 Consorzi:

- Consorzio 1 – Mandataria che recupera l'IVA;
- Consorzio 2 – Mandante che non recupera l'IVA,
- Consorzio 3 – Mandante che recupera l'IVA,
- Consorzio 4 – Mandante che recupera l'IVA.

Il Consorzio 2 riceve le fatture dai suoi fornitori e versa sul conto dedicato i soldi necessari a saldare le fatture ricevute. Il Consorzio 1 salda in nome e per conto le fatture ricevute dal Consorzio 2, con i soldi versati sul conto dedicato.

È possibile utilizzare il metodo sopra descritto anche per partecipare al presente bando?

RISPOSTA

I soggetti possono adoperare più conti dedicati, in modo da poter tracciare, secondo le modalità indicate all'allegato D al decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, i propri pagamenti.

In alternativa, nel caso in cui sia individuato un solo conto corrente dedicato, i soggetti associati possono effettuare il versamento sul conto corrente dedicato dal quale poi vengono effettuate le liquidazioni delle fatture. In tale caso, i movimenti bancari verso il conto corrente dedicato e dal conto corrente dedicato devono recare precise indicazioni al fine di tracciare i pagamenti ed, eventualmente, anche i soggetti per conto dei quali i pagamenti vengono effettuati.

Mail pervenuta in data 22/07/2022 alle ore 15:54

Sono a chiedere maggiori informazioni in merito al punto e) delle attività finanziabili in cui si fa riferimento a "partecipazione a fiere ed esposizioni" e precisamente:

- le fiere/esposizioni citate riguardano quelle già programmate a livello nazionale (es. Vinitaly/Wine-Week) o possono essere anche eventi creati ad hoc, realizzati da società private e dedicati ovviamente ai consorzi richiamati nel provvedimento?

RISPOSTA

Secondo quanto disposto all'art. 2, c.1, lett. e) del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 sono finanziabili progetti che prevedano la partecipazione a fieri o esposizioni organizzate da soggetti terzi rispetto al soggetto che presenta il progetto.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. a) del medesimo decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, i progetti finanziabili possono prevedere la realizzazione di specifiche campagne di informazione, promosse direttamente dal soggetto che presenta il progetto.

Mail pervenuta in data 26/07/2022 alle ore 17:24

In merito all'attività "a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (comprese visite dimostrative presso i territori di produzione dei Soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto)" siamo a chiedere se sia possibile organizzare visite dimostrative presso i territori di produzione, situati in Italia, invitando giornalisti e opinion maker provenienti da paesi dell'Unione Europea.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, possono essere finanziati Progetti che hanno luogo "sul territorio nazionale" e, pertanto, i partecipanti alle visite dimostrative devono provenire dal territorio nazionale.

Mail pervenuta in data 28/07/2022 alle ore 11:24

FAQ decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022

In relazione al DM 302355 del 7/7/2022 vorremmo avere risposta in merito ai seguenti quesiti:

1. Le spese di progettazione e rendicontazione sono rimborsabili e quindi le fatture di agenzie esterne possono essere inserite nel progetto?
2. I costi del personale e/o dei collaboratori esterni del Consorzio possono essere inseriti nel progetto per essere rimborsate?
3. E' possibile inserire i costi relativi al vino impiegato negli eventi previsti dal progetto?

RISPOSTA

Con riferimento ai quesiti posti si rimanda a quanto previsto nel paragrafo 2 dell'allegato D, in cui si precisa che non sono ammissibili spese non direttamente connesse alla realizzazione del progetto (punto n. 1) e spese relative ad attività realizzate prima per la presentazione del progetto (punto n. 4).

Pertanto, con riferimento al primo quesito si precisa che non sono previsti costi riguardanti attività amministrative svolte da terzi.

Con riferimento, invece, al secondo quesito, si precisa che sono previsti costi relativi al personale esterno esclusivamente coinvolto in attività di formazione.

Infine, in relazione al quesito n. 3 si precisa che il presente regime di aiuto prevede riguarda esclusivamente servizi acquistati presso terzi e non prevede spese a titolo di rimborso per i soggetti beneficiari del contributo.

Mail pervenuta in data 01/08/2022 alle ore 19:28

In riferimento al Decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022, si richiedono i seguenti chiarimenti:

Al Paragrafo 1 lett. b) dell'art. 4 Soggetti Ammissibili del D.D. 302355 del 7 luglio 2022, prevede tra i soggetti ammissibili le "associazioni temporanee tra consorzi di tutela, di cui alla lettera a)". In diverse realtà regionali esistono delle Associazioni e/o Federazioni e/o Unioni tra Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016. Queste realtà, di norma, sono costituite con atto pubblico, iscritte al Registro delle Imprese in CCIAA, godono di autonomia fiscale e amministrativa.

- a) Queste Associazioni e/o Federazioni e/o Unioni di Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 L. 238/2016, rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b) del Paragrafo 1 dell'art. 4 Soggetti Ammissibili?
- b) In caso di risposta negativa alla domanda di cui sopra. Queste Associazioni e/o Federazioni e/o Unioni di Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 L. 238/2016, possono essere assimilate alla fattispecie di cui alla lettera a) del Paragrafo 1 dell'Art. 4 Soggetti Ammissibili? Se sì, come vengono valutati, ai sensi del Paragrafo 2 dell'Art. 4. Soggetto singolo a se stante o come soggetto aggregativo di più Consorzi di Tutela?

RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto, si ribadisce i soggetti titolati a presentare progetti di promozione sono esclusivamente i soggetti indicati all'art. 4, comma 1, del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022.

Mail pervenuta in data 04/08/2022 alle ore 12:31

FAQ decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022

Con riferimento all'art.6 c.2 lett. b) del Decreto n.302355 del 7 luglio 2022 si chiede se possono presentare un progetto anche i soggetti che hanno un organigramma composto esclusivamente da figure professionali esterne, ossia personale non dipendente

RISPOSTA

Il decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022 non prescrive particolari indicazioni in merito, pertanto il requisito di cui all'art. 6, c. 2, del medesimo decreto si ritiene soddisfatto se l'organigramma del soggetto che presenta il progetto può annoverare figure professionali coerenti con le indicazioni ivi riportate.

Mail pervenuta in data 23/08/2022 alle ore 11.46

Buongiorno, sono a porre i seguenti quesito in merito al decreto direttoriale n.302355 del 7 luglio 2022:

il conto corrente dedicato, come specificato nella prima FAQ, può essere un conto già attivo. Sono a richiedere se il conto deve avere un uso esclusivo per il progetto oppure se può essere utilizzato anche per altre transazioni non inerenti.

RISPOSTA

In base a quanto previsto dall'art. 3 l. 136/2010 il conto dedicato non deve necessariamente essere destinato in via esclusiva all'erogazione del finanziamento, cio' che rileva e' che tutte le operazioni relative allo stesso siano effettuate su detto conto.

Sempre nella prima FAQ specificate che le transazioni devono riportare le diciture riportate nell'allegato D del decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022. Non mi risulta però presente nell'allegato uno specifico riferimento a tale dicitura nell'allegato, ma ho trovato solo riferimenti alle diciture da inserire in fattura, siete a intendere che la dicitura della fatture (rif. decreto e CUP) deve essere riportata anche nella causale del bonifico? In caso di pagamenti da effettuare dopo la presentazione del progetto, ma prima della ricezione del Decreto di concessione del contributo e del CUP risulterebbe impossibile in alcuni casi indicare nella causale la seguente dicitura: "Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione, formazione e promozione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013", in quanto alcuni sistemi bancari prevedono un numero di caratteri molto limitato da utilizzare, come si deve procedere in questo caso?

RISPOSTE

Con riferimento al primo quesito si rileva che dovendoci essere corrispondenza tra l'oggetto della fattura e quello del bonifico cui la stessa si riferisce i dati da riportare in quest'ultimo non possono che essere i medesimi.

Con riferimento al secondo quesito la nota 5 del n. 3 dell'allegato d espressamente dispone che nel caso in cui il soggetto proponente effettui spese dopo la presentazione del progetto ma prima della concessione del contributo e dell'assegnazione del cup, cio' che deve essere indicato in fattura è quanto previsto al punto 1 dell'elenco di cui al richiamato n. 3 dell'allegato d e, quindi, l'oggetto della spesa, espresso in maniera puntuale e non generica ed il riferimento al decreto direttoriale n.0302355 del 07/07/2022 risolvendo in tal modo il problema relativo al numero limitato di caratteri che si possono utilizzare.

In caso di progetto aggregato con più soggetti partecipanti tramite A.T.I., il soggetto capofila che riceve l'anticipo del contributo per tutti, in che modalità può poi trasferire la quota di competenza a ciascun

soggetto partecipante? Può bonificare direttamente in quota parte a ciascun soggetto la quota di contributo spettante?

RISPOSTA

Le modalità di gestione interna all'ati non sono di competenza del soggetto erogatore fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 del dd n.0302355 del 07/07/2022 secondo cui il soggetto qualificato come mandatario assume il ruolo di referente nei confronti del ministero circa l'esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del ministero medesimo dei soggetti partecipanti all'associazione temporanea, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal progetto, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione del contributo.

Mail pervenuta in data 24/08/2022 alle ore 17.05

Con riferimento a quanto disposto all'art.2 lettera d) del decreto MIPAAF n. 0302355 del 07/07/2022, si chiede: è da ritenersi ammissibile la spesa per la realizzazione di un Video Istituzionale nell'ambito delle attività in materia di promozione e pubblicità?

RISPOSTA

Le spese relative alla realizzazione di un video istituzionale possono essere considerate ammissibili nella misura in cui siano rivolte a mettere in rilievo gli elevati standard dei prodotti vitivinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità così come previsto dalla lett. d dell'art. 2 del decreto.

Mail pervenuta in data 24/08/2022 alle ore 17.10

E' possibile prevedere ragionevolmente un data di pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo (decreto MIPAAF n. 0302355 del 07/07/2022), in vista di determinare la l'inserimento o meno di alcune attività nella pianificazione progettuale?

RISPOSTA

La data di pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sara' in concreto determinata dagli effettivi tempi di istruttoria delle istanze presentate per cui non e' ad oggi possibile fornire alcun dato in proposito.

Mail pervenuta in data 25/08/2022 alle ore 09.52

Spett.le Ministero, si richiede un chiarimento in merito ai seguenti articoli del decreto in oggetto:

All'art 6 2.b "Presenza nell'organigramma societario di almeno due figure professionali, una con profilo amministrativo e uno tecnico, responsabili dell'attuazione delle attività. "E' sufficiente una lettera di incarico per annoverare all'interno dell'organigramma un professionista esterno che ricopre il profilo tecnico richiesto? Occorre allegare alla documentazione il suddetto incarico?"

RISPOSTA

Il richiamo all'organigramma societario, inteso come rappresentazione dell'azienda e dell'organizzazione dei propri dipendenti, fa ritenere che le dette figure professionali debbano far parte del soggetto.

FAQ decreto direttoriale n. 302355 del 7 luglio 2022

All'art 7 3.f è richiesto "organigramma che descriva i ruoli previsti nell'ambito del progetto "; cosa occorre allegare? L'organigramma societario (inteso come consiglio di amministrazione e collegio sindacale) , o quello del gruppo di lavoro impegnato nello specifico progetto, e quindi costituito dalle figure professionali richiesta dall'art 6 2.b

RISPOSTA

*Innanzitutto si precisa come per organigramma societario si intenda una **rappresentazione dell'azienda** che elenca in maniera di schema grafico la suddivisione delle diverse funzioni o delle attività aziendali tra le varie posizioni componenti l'organizzazione, non essendo quindi limitata al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale.*

Con riferimento al quesito posto si rileva come l'organigramma di cui alla lett. f del comma 3 dell'art. 7 del dd n. 302355 del 7 luglio 2022 non appare riconducibile al disposto di cui al secondo comma dell'art. 6 lett. b del medesimo decreto anche in ragione di quanto innanzi detto con riferimento al primo quesito, ma sia volto a specificare quali soggetti e con che funzioni specifiche gli stessi partecipino alla realizzazione del progetto.

Mail pervenuta in data 25/08/2022 alle ore 11.32

In riferimento al dm prot interno 0302355 del 7 luglio 2022 siamo a chiedervi conferma di quanto segue: In base a quanto indicato dall'art. 14 punto 1 lett. b (divieto di cumulo) è possibile richiedere il contributo per un evento promozionale i cui costi sono in parte già finanziati da altro contributo pubblico, stante che il cumulo dei due contributi non supera il 90% del costo totale dell'evento? Avremo bisogno di una conferma in tal senso.

RISPOSTA

In ordine al quesito posto si precisa che in base a quanto disposto dal richiamato art. 14 comma 1 lett. b il cumulo dei due contributi non deve superare il 90% delle spese ammissibili (intensità di aiuto prevista all'articolo 3, comma 1) e non del costo totale dell'evento come da voi indicato. solo in tal caso e' possibile ritenere ammissibile il detto cumulo.